

Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria

Sede di Catanzaro

RICORSO

Nell'interesse di "Casale Scola sas di Piccolo Giovanni - Società Agricola" (P.IVA 03223990783 - N. Iscriz. Reg. Imprese REA - KR-177282) con sede in (88834) Castelsilano al Corso Vittorio Emanuele, 68, in persona del legale rappresentante p.t. sig. Piccolo Giovanni nato a Crotone il 03.04.1981 (C.F.: PCCGNN81D03D122P), rappresentato e difeso, per procura in calce al presente Atto, dall'Avv. Carlo Guarnieri (CF: GRNCRL65L14D086E), elettivamente domiciliato presso lo Studio Legale Guarnieri, in Cosenza, alla via Nicola Serra, 62 (per le comunicazioni e le notificazioni tra le parti si indicano i seguenti recapiti PEC: carloguarnieri@pecstudio.it e fax: 0984.407700)

-ricorrente-

CONTRO

Regione Calabria in persona del Presidente l.r.p.t., corrente e sedente in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, loc. Germaneto;

^^^

Regione Calabria, Dipartimento Agricoltura e risorse agroalimentari, in persona del Dirigente Generale l.r.p.t., - Settore competitività - Autorità di Gestione del PSR Calabria (2014/2020), in Catanzaro c/o Cittadella Regionale, loc. Germaneto;

-resistente-

Nonché nei confronti di

Sig.ra Perinda Morelli (CF. MRLPND49C66E914A) (ultima azienda dell'allegato A n. 429) residente in 87040 Marano Marchesato (Cs) alla Via Malvitani;

-controinteressata-

PER L'ANNULLAMENTO,
PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N .8 **Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA', n. 15612** del 19.12.2018 assunto il 18.12.2018 con n. registro Dipartimento 1494, PSR CALABRIA 14/20 – REG (UE) N. 1305/13 – MISURA 4 SUB MISURA4.1 –”INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE CHE MIGLIORANO LE PRESTAZIONI E LA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE STESSE AZIENDE” INTERVENTI 4.1.1. – 4.1.3. – 4.1.4. BANDO “PACCHETTO AGGREGATO” – APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE - ANNUALITA' 2016 – INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA (**All. n. 1**) – notiziato sul sito istituzionale della Regione Calabria www.calabriapsr.it, in data 19/12/2018 (**All. n. 23**), pubblicato sul BURC n. 6 in data 11 Gennaio 2019, con il quale si riapprova la graduatoria definitiva degli interventi di cui all'allegata graduatoria comprendente l'allegato A “Elenco delle domande Ammesse” e l'allegato B “elenco delle domande “Escluse” (non ricevibili/non ammissibili)” – **d'ora innanzi “Dipartimento Agricoltura”**; ivi compresa la **Nota prot. SIAR n. 409038 del 3.12.2018** con la quale il Presidente della Commissione, ultimato il riesame relativo alle domande di sostegno afferenti l'avviso pubblico di cui al D.D.G. n. 7515 del 29 giugno 2016, ha trasmesso i relativi verbali di valutazione, unitamente all'Allegato “A” – elenco delle domande ammesse e Allegato “B”, elenco delle domande escluse (non ricevibili/non ammissibili);

- del Verbale a seguito di Riesame proposto dalla Ditta “Casale Scola SAS di Piccolo Giovanni Società Agricola” assunto in data **28/8/2018** dalla Commissione all'uopo istituita con Nota D.G. n. 328335 del 20/10/2017 e integrata con Nota D.G. n. 24990 del

24/1/2018 e Nota n. 1536 del 5.2.2018 a firma del Dirigente di Settore ARSAC (**All. n. 13**);

nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, attuativo ed integrativo e/o connesso ancorché allo stato non conosciuto.

Fatto

Con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura N. 7515 del 29.06.2016 è stato pubblicato l'avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno a valere sul pacchetto aggregato Misura 04 – Interventi 4.1.1 – 4.1.3. – 4.1.4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” – Annualità 2016.

A seguito di varie proroghe con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura N. 1184 del 08.02.2017, il termine ultimo per la presentazione delle domande veniva fissato al 13.02.2017.

Per il trattamento della domanda di sostegno e la gestione delle fasi di ricevibilità/valutazione finalizzate alla pubblicazione della graduatoria, il bando rinviava alle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno approvate con D.D.G. n. 7609 del 30.06.2016.

Giusto parere di coerenza rilasciato dall'Autorità di gestione Psr Calabria 2014/2020 (nota del DDG n. 277451 del 05.09.2017), con DDG n. 9836 del 07.09.2017 veniva pubblicata la graduatoria delle aziende ritenute ammissibili (allegato “A”), nonché l'elenco delle domande escluse ritenute non ricevibili/non ammissibili (allegato “B”).

Sulla base della dotazione prevista, venivano finanziati i primi 242 progetti di cui all'allegato “A”, e la domanda della ricorrente n. 54250205835 dell'11.02.2017 (**All. n. 11**) veniva ritenuta non ammissibile/non ricevibile per presunte irregolarità di carattere formale e sostanziale.

Avverso la predetta decisione la Casale Scola sas di Piccolo Giovanni - per come riportato dalle disposizioni procedurali di cui al DDG n. 7609 del 30.06.2016 che concedevano la possibilità di presentare a

mezzo pec istanza di riesame opportunamente motivata e documentata -, presentava in data 21.09.2017 protocollo n 300061 formale reclamo (**Alle. n. 25**) al fine di ottenere il riesame della propria domanda in quanto da ritenersi valida e completa la documentazione posta a suo fondamento.

All'esito di tale istanza, con Verbale di Riesame (**All. n. 13**) assunto in data 28/8/2018, la Commissione all'uopo istituita, così provvedeva:

Il ricorso è accolto per i seguenti motivi:

per il punto 1) si evidenzia che il richiedente è una sas come da atto costitutivo allegato e pertanto nella particolare forma societaria la rappresentanza legale e i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione competono al socio accomandatario che è appunto il firmatario della domanda di sostegno;

per il punto 2) le anomalie seppur non giustificate non sono influenti con il risultato complessivo del bipol e né inficiano la corretta elaborazione dei dati;

per il punto 3) si riscontra la copia dell'attestazione IAP i cui estremi sono riportati nell'allegato 1) intestata a persona fisica (Piccolo Giovanni) e non alla società e pertanto la domanda è accolta con la riserva di dimostrare prima dell'accettazione eventuale del decreto, il possesso del requisito di società assuntrice di manodopera per come è facile desumere da altra documentazione comunque allegata alla domanda (copia attestazione versamenti INPS, visura CCIAA, bipol);

l'esame della documentazione evidenzia delle criticità non sanabili riguardo alla ammissibilità della spesa e precisamente:

- l'investimento finalizzato all'acquisto del fabbricato da adibire a punto vendita non è ammissibile poiché non dimostra il rispetto di tutte le condizioni che ne determinano la ammissibilità. Vedi pag. 11 e 12 delle disposizioni attuative parte integrante del bando.
- I lavori di miglioramento fondiario si sostanziano in una sistemazione di piste forestali, in una recinzione, nella realizzazione di muretti a secco, nella posa di alcune gabbionate, senza nessuna descrizione di benefici e/o utilità che dai predetti interventi possa riversarsi sull'impresa e/o sul progetto presentato. Per questo motivo non sono ammissibili;

Con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA', n. 15612 (**All. n. 1**) del 19.12.2018 sopra meglio richiamato, si riapprovava la graduatoria definitiva degli interventi comprendente l'allegato "A" (elenco delle domande Ammesse) e l'allegato "B" (elenco delle domande Escluse - non ricevibili/non ammissibili) tenendo conto delle risultanze trasmesse dalla Commissione (prot. SIAR n. 409038 del 3.12.2018) in esito alle istanze di Riesame presentate nei termini e correttamente valutate; la domanda della società agricola qui ricorrente, all'esito del proposto riesame, veniva inclusa tra quelle ricevibili/ammissibili di cui all'Allegato "A" con un punteggio assegnato di **punti 32** (V. Estratto All. "A" - **All. n. 17**) rispetto a quello proposto dalla ricorrente in sede di presentazione della domanda di sostegno di **punti 49** quale **punteggio totale**

autovalutazione (V. pag. 25 della domanda SIAN Casale Scola SAS - n. 54250205835 - All. n. 11).

La predetta valutazione di punti 32, per come effettuata dalla Commissione esaminatrice del Dipartimento Agricoltura, risulta essere oltre che ingiusta enormemente lesiva degli interessi dell'odierna ricorrente per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. **ECESSO DI POTERE PER CARENTE/DIFETTO DI ISTRUTTORIA - SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE SUB D.D.G. n. 7515 DIP. AGRICOLTURA della REGIONE CALBRIA del 29 giugno 2016 - VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO DI SVILUPPO RURALE PER LA CALABRIA 2014-2020 EX REG. UE 1305/2013, ART. 17, COMMA 1 LETTERA A) - MOTIVAZIONE GENERICA -**

Le Disposizioni attuative per il trattamento delle Domande di sostegno ex Art. 17 Reg. UE 1305/2013, comma 1 lett. a) espressamente dispongono, nei Criteri di selezione previsti per l'intervento 4.1 (All. n. 24), i Macrocriteria ed i criteri di selezione degli investimenti nelle aziende agricole. Alla luce di tali disposizioni di carattere generale e dei fondi assegnati (e liberati) la Regione Calabria ha assunto il DDG n. 15612 del 19.12.2018 (All. n. 1) secondo il quale sono risultati finanziabili le domande comprese nella graduatoria predisposta sub allegato "A" "entro i 36 punti" escludendo, perciò, il finanziamento della domanda presentata dall'odierna società ricorrente la quale si è vista attribuire - erroneamente - il complessivo punteggio di punti 32.

Dall'esame della documentazione della Commissione esaminatrice, assunta a seguito di formale accesso agli atti da parte della società

ricorrente si evincono i grossolani errori in cui è incorsa la stessa operando, dapprima e senza alcuna motivazione, **una riduzione dell'importo della domanda di finanziamento da € 298.654,82 ad € 215.922,50** (V. Checklist – All. n. 15) e, successivamente, **non riconoscendo n.7 punti** per come si evince dalla checklist di riesame avente ad oggetto la “Valutazione della domanda di sostegno” (All. n. 16) qui di seguito riassunta:

- **n. 4 punti** per la mancata presenza delle priorità di filiera nella misura del 10% dell'investimento totale;

- **n. 1 punto** per il mancato acquisto di macchine e attrezzature che riducono la quantità di fertilizzanti e/o dei prodotti fitosanitari;

- **n. 2 punti** per la mancata presenza di tecniche e tecnologie innovative macchinari, attrezzature e /o impianti brevettati nei cinque anni precedenti per almeno il 15% dell'investimento;

Ebbene, dall'esame approfondito della documentazione portata alla sua attenzione, la commissione esaminatrice avrebbe potuto – anche in sede di riesame – agevolmente verificare la presenza di tutti i requisiti previsti esplicitamente e a chiare lettere dalle disposizioni attuative per il trattamento delle domande di sostegno che formano parte fondante e sostanziale della documentazione da porre a base per la valutazione delle domande di investimento; al contrario la Commissione, per come si evince dall' incompleto, lacunoso, manchevole, carente e insufficiente verbale di riesame (All. n. 13) poco o nulla ha detto circa il mancato riconoscimento degli ulteriori punti.

E' di tutta evidenza come il **riconoscimento dei 7 punti illegittimamente non riconosciuti** all'odierna ricorrente avrebbe consentito alla stessa di ottenere un **punteggio complessivo di 39 punti** con l'immediata possibilità di vedersi finanziata la propria domanda di sostegno.

La Casale Scola sas, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle “disposizioni attuative” (All. n. 24) per il finanziamento della propria

domanda, si è vista esclusa sulla base di una non corretta valutazione della propria domanda neanche riveduta in sede di riesame sì da attribuirle la giusta collocazione in graduatoria con il **punteggio pari a punti 39**.

Si è verificata una palese violazione di Legge da parte della Regione Calabria, a mezzo dei suoi dirigenti, e ancor di più l'eccesso (abuso) di potere e incompletezza, da come acclarato dalla documentazione in atti, che ha determinato l'ammissione con un punteggio del tutto approssimativo e non corrispondente ai requisiti effettivamente posseduti e dimostrati in atti.

^ ^ ^

2. ECCESSO DI POTERE, DIFETTO E INCOMPLETEZZA DI ISTRUTTORIA - CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO DI POTERE - VIOLAZIONE DI LEGGE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 241/1990 SUB ART. 6, COMMA 1, LETTERA B) - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - MANCATA ATTIVAZIONE DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO" - MOTIVAZIONE GENERICA - CARENZA DI MOTIVAZIONE -

Innanzitutto è a dirsi come le criticità evidenziate in sede di riesame tali da non consentire, a detta della Commissione, l'ammissibilità della spesa, sarebbero da ricondursi a queste motivazioni:

l'investimento finalizzato all'acquisto del fabbricato da adibire a punto vendita non è ammissibile poiché non dimostra il rispetto di tutte le condizioni che ne determinano la ammissibilità. Vedi pag. 11 e 12 delle disposizioni attuative parte integrante del bando.

I lavori di miglioramento fondiario si sostanziano in una sistemazione di piste forestali, in una recinzione, nella realizzazione di muretti a secco, nella posa di alcune gabbionate, senza nessuna descrizione di benefici e/o utilità che dai predetti interventi possa riversarsi sull'impresa e/o sul

progetto presentato. Per questo motivo non sono ammissibili;

Occorre prima di ogni cosa evidenziare come del tutto inopinatamente e senza dare giustificazione alcuna dall'importo complessivo della spesa ammessa sia stato espunto l'importo di € 10.050,00 relativo alla realizzazione della piattaforma e-commerce, dell'acquisto di software e hardware relativi, seppur richiesto dalla odierna ricorrente. V'è da evidenziare come l'importo in questione rientrava nella categoria di spese ammissibili di cui alle Disposizioni attuative delle domande di sostegno Interventi 4.1.1-4.1.3-4.1.4, Pg. 11 e risultava essere un punto qualificante non solo delle politiche di sviluppo in campo agricolo per come in varie sedi evidenziato dalla medesima Regione Calabria ma risultava fondamentale per l'investimento complessivo della ditta.

E' di tutta evidenza come la cancellazione della somma complessiva di € 10.050,00 a tale titolo risulta oltremodo illegittimo a causa di ogni giustificazione in ordine al taglio lineare della voce di investimento di qua che non si rinviene in alcun documento e /o verbale della commissione esaminatrice.

Ciò, in quanto, le disposizioni attuative richiamate fanno riferimento ad un insieme di condizioni/esclusioni sicché la motivazione posta dalla Commissione a base dell'esclusione disposta appare del tutto generica ed infondata frutto di approssimazione risolvendosi, al più, in una motivazione generica (Il difetto di motivazione sussiste tutte le volte in cui non sia dato comprendere in base a quali dati specifici, fattuali e normativi, sia stata operata la scelta della pubblica amministrazione e non sia pertanto possibile ricostruire l'iter logico-giuridico seguito dall'autorità per giungere alla decisione contestata, dovendo escludersi la ricorrenza del vizio qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno della determinazione assunta, **CONSIGLIO DI**

STATO, SEZ. V - SENTENZA 21 giugno 2013, n.3402).e , quindi, in un eccesso di potere.

In merito alla riduzione del punteggio, come da documentazione visionata a seguito di accesso agli atti, ed in particolare la Check list allegata al Verbale di riesame (All. n. 13, n. 14, n. 15 e n. 16) con l'attribuzione del punteggio emerge quanto segue:

- A. Alla ditta Casale Scola sas non sono stati attribuiti i 4 punti, già richiesti in fase di domanda, relativamente alla presenza dell'indice dell'incidenza percentuale dell'investimento riferito alle priorità di filiera, con un intervento che rappresenti almeno il 10% dell'investimento totale. Alla luce dell'accesso agli atti effettuato, nessuna spiegazione in ordine al mancato riconoscimento di questi 4 punti richiesti viene dato sulla check list e sul verbale di riesame.

A ben guardare, invece, in base a quanto riportato dal bando e dalla tabella A1 per la filiera olio (Cfr pg. 24 si Disposizioni attuative trattamento domande di sostegno Interventi 4.1.1-4.1.3-4.1.4) si stabilisce che vengano attribuiti alla ditta proponente l'investimento 4 punti se la spesa dell'investimento totale supera il 10% delle seguenti azioni:

a) Meccanizzazione delle operazioni di raccolta.

La spesa ammessa nel caso della Casal Scola Sas per tale intervento ammonta ad € 12.232,00 (€ 4.950,00 Scuotitore pneumatico Borrelli – come da preventivo Edil Foglia in atti -, € 4.482,00 Compressore marca Campagnola per raccolta olive, € 1.500,00 Bins per raccolta olive, € 1.300,00 reti raccolta olive – come da preventivo Icas di Siniscalchi in atti-);

b) Interventi finalizzati alla riduzione di costi di produzione e che assicurino un minor impatto ambientale dell'olivicoltura

La spesa ammessa per tale intervento è pari pari ad € 72.366,00 (€ 47.366,00 Trattatrice marca Landini, € 5.000,00 Irroratrice Casotti dotata di Brevetto e in grado di ridurre l'impatto ambientale per l'uso di

fitofarmaci, € 18.700,00 nebulizzatore pneumatico marca Martignani con sistema integrato antigoccia, macchina brevettata a basso impatto ambientale) per una spesa totale di € 25.000,00 – il tutto come da preventivo Icas di Siniscalchi in atti) oltre a € 1.300,00 Atomizzatore Maruyama Borrelli – come da preventivo Edil Foglia in atti -)

c) Interventi che assicurano un'adeguata trasformazione e conservazione del prodotto certificato DOP, IGP, Biologico.

Premesso che l'azienda produce olio certificato biologico e che si trova in area DOP, in sede di riesame, dopo i tagli effettuati, la spesa imputabile a questo intervento ammonta ad € 18.700,00 (€ 6.400,00 per i serbatoi in acciaio inox per la conservazione dell'olio come da preventivo Icas di Siniscalchi in atti-, € 12.300,00 per la riempipesalattine, macchina per il sottovuoto e tester per analisi chimiche – come da preventivo Tecnova in atti -).

Pertanto la spesa complessiva degli investimenti sopra descritti, facenti parte della priorità di filiera prevista dalla tab. A1 della filiera olio, ammonta ad € 103.229,00, che supera il 10% della spesa totale ammessa in fase di riesame al netto delle spese generali (€ 209.169,22).

Si vuole ricordare che, per il raggiungimento della spesa pari al 10% dell'investimento ai fini del riconoscimento della priorità di filiera concorrono tutte le voci specificate, come più volte ribadito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria (Cfr: Faq Bando Pacchetto Aggregato - Annualità 2016 aggiornamento del 20/10/2016 – n. 16 – pubblicate sul sito www.calabriapsr.it)

B. Non sono stati riconosciuti alla ditta richiedente i 2 punti per gli investimenti che introducono l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative: macchinari/attrezzature/ impianti brevettate nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando (che dovevano rappresentare almeno 15% dell'investimento). La motivazione data in fase di riesame è stata che tale requisito non è stato dimostrato.

In realtà, il costo complessivo delle macchine che sono state ammesse al finanziamento e dotate di regolare brevetto, allegato alla domanda di aiuto, ammontano ad euro 46.900,00.

Più in particolare:

- o Irroratrice marca Casotti -- numero brevetto 0001415563 class. A01M7 00 del 24.04.2015 per € 5.000,00 (All. n. 19);

- o Trinciaraccogliermenti marca Facma - numero brevetto 00011396841 class.A01G del 20.12.2012 -- numero brevetto 0001412239 class. A01F del 27/11/2014- per € 23.200,00 (All. n. 21);

- o Nebulizzatore pneumatico marca Martignani - numero brevetto 0001399134 class. B05B1 30 del 05.04.2013- per € 18.700,00.

E' di tutta evidenza che l'investimento in innovazione richiesto dal bando risulta anche in questo caso superato essendo ben superiore al 15% dell'investimento totale. Per cui sono da riconoscere i 2 punti richiesti dalla ditta Casale Scola sas.

C. La ditta Casale Scola sas nella propria domanda di sostegno aveva richiesto n. 1 punto per l'acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicati, con la motivazione che non rientra nel range, indicato nella misura del 10% della spesa approvata.

Ma anche in questo non si può non evidenziare come risulta rispettata la lettera del bando.

In realtà, a ben guardare la Casale Scola sas ha proposto e avuto ammesso:

- o Irroratrice Casotti brevettata per il trattamento delle piante frutticole con prodotti consentiti in agricoltura biologica e a basso impatto ambientale e riduzione del prodotto somministrato, per un costo di € 5.000,00 - il tutto come da preventivo Icas di Siniscalchi in atti--.

o la macchina nebulizzatrice pneumatica marca Martignani mod. M612 con sistema antigoccia e sistema di riduzione della quantità di fitofarmaci a basso volume idrostatico, con brevetto e costo di € 18.700,00 il tutto come da preventivo Icas di Siniscalchi in atti -.

Ragion per cui la spesa totale per questo intervento ammonta ad € 23.700,00, che ben supera il 10% del progetto totale approvato al netto delle spese tecniche, che è pari ad euro 209.169,22. Per cui è da riconoscersi n. 1 punto per come richiesto dalla ditta Casale Scola sas.

b) Interventi finalizzati alla riduzione di costi di produzione (€ 47.366,00 Trattatrice marca Landini) e che assicurino un minor impatto ambientale dell'olivicoltura (€ 5.000,00 Irroratrice Casotti dotata di **Brevetto (All. n. 19)** e in grado di ridurre l'impatto ambientale per l'uso di fitofarmaci, € 1.300,00 Atomizzatore Maruyama, € 18.700,00 nebulizzatore pneumatico marca Martignani con sistema integrato antigoccia, **macchina brevettata** a basso impatto ambientale – **All. n. 21**) per una spesa totale di € 25.000,00. Pertanto il totale di spesa dell'intervento pari ad € 72.366,00.

c) Interventi che assicurano un'adeguata trasformazione e conservazione del prodotto certificato DOP, IGP, Biologico. Premesso che l'azienda produce olio certificato biologico e che si trova in area DOP, in sede di riesame, dopo i tagli effettuati, la spesa imputabile a questo intervento ammonta ad € 18.700,00 (€ 6.400,00 per i serbatoi in acciaio inox per la conservazione dell'olio, € 12.300,00 per la riempipesalattine, macchina per il sottovuoto e tester per analisi chimiche).

Pertanto, la spesa complessiva degli investimenti sopra descritti, facenti parte della priorità di filiera prevista dalla tab. A1 della filiera olio, ammonta ad € 103.229,00, che supera il 10% della spesa totale ammessa in fase di riesame al netto delle spese generali (€ 209.169,22).

E' il caso di evidenziare come per il raggiungimento della spesa pari al 10% dell'investimento concorrono tutte le voci specificate, come più volte ribadito dal Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, in risposta a delle FAQ.

2. Non sono stati riconosciuti i **2 punti** per gli investimenti che introducono l'utilizzo di tecniche e tecnologie innovative: **macchinari/attrezzature/ impianti brevettate** nei cinque anni precedenti la pubblicazione del bando (almeno 15% dell'investimento) (**All. n. 18, n. 19, n. 20 e n. 21**).

La motivazione data in fase di riesame è stata che tale requisito non è stato dimostrato. In realtà, le macchine dotate di brevetto che sono state ammesse, e dotate di regolare brevetto, allegato alla domanda di aiuto, ammontano ad euro 46.900,00 (€ 5.000,00 Irroratrice marca Casotti, € 23.200,00 (**All. n. 19**) trinciaraccogliementi marca Facma € 18.700,00 (**All. n. 20**), che supera il 15% dell'investimento totale. Per come si è avuto modo di verificare durante le operazioni di accesso agli atti i certificati relativi ai brevetti erano stati – correttamente – allegati alla domanda (**All. n. 11**).

3. Non è stato riconosciuto **1 punto** per l'acquisto di macchine e attrezzature che favoriscono la riduzione delle quantità di fertilizzanti e/o prodotti fitosanitari applicati, con la motivazione che non rientra nel range.

In realtà, tale azione dà diritto al previsto punteggio se la spesa sostenuta per tale intervento supera il 10% dell'investimento; ebbene, in base alla spesa approvata, sono presenti l'irroratrice Casotti brevettata (**All. n. 19**) per il trattamento delle piante frutticole con prodotti consentiti in agricoltura biologica e a basso impatto ambientale e riduzione del prodotto somministrato, per un costo di € 5.000,00, e la macchina nebulizzatrice pneumatica marca Martignani mod. M612 con sistema antigoccia e sistema di riduzione della quantità di fitofarmaci a basso volume idrostatico, con brevetto e costo di € 18.700,00 (**All. n.**

21). Quindi la spesa totale per questo intervento ammonta ad € 23.700,00, che supera il 10% del progetto totale approvato al netto delle spese tecniche, pari ad euro 209.169,22.

Di tali risultanze è data piena prova anche attraverso la Relazione del 13.02.2019, a firma del Tecnico incaricato della compilazione della domanda di sostegno in questione, da parte della "Casale Scola SAS", dr. Agr. Alfonso Perri (**All. n. 12**).

Del che è evidente l'eccesso di potere che ha contraddistinto l'azione amministrativa nel caso che ci occupa ove solo si consideri che tale vizio, pur nell'ambito della conformità dell'atto amministrativo alla legge, riguarda lo svolgimento anomalo della funzione amministrativa e, più in particolare, la concreta ed effettiva deviazione rispetto allo scopo per cui il potere poteva essere esercitato e quindi l'atto stesso emanato (a partire da Cons. Sato, sez. IV, decisione "Vastarini-Cresi", 7 gennaio 1892, n. 3 "violazione dello spirito della legge").

P. Q. M.

Si chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, Voglia accogliere il presente ricorso e per l'effetto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento N. 8 Agricoltura e Risorse Agroalimentari, Settore N.8, PSR 2014/2020 COMPETITIVITA', **n. 15612** del 19.12.2018 assunto il 18.12.2018 con n. registro Dipartimento 1494, PSR CALABRIA 14/20 - REG (UE) N. 1305/13 - MISURA 4 SUB MISURA4.1 - "INVESTIMENTI NELLE AZIENDE AGRICOLE CHE MIGLIORANO LE PRESTAZIONI E LA SOSTENIBILITA' GLOBALE DELLE STESSE AZIENDE" INTERVENTI 4.1.1. - 4.1.3. - 4.1.4. BANDO "PACCHETTO AGGREGATO" - APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA FINALE - ANNUALITA' 2016 - INCREMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA (**All. n. 1**) - pubblicato sul BURC n. 6 in data 11 Gennaio 2019, del Verbale di Riesame proposto dalla Ditta "Casale

Scola SAS di Piccolo Giovanni Società Agricola” assunto in data 28/8/2018 dalla Commissione all'uopo istituita con Nota D.G. n. 328335 del 20/10/2017 e integrata con Nota D.G. n. 24990 del 24/1/2018 e Nota n. 1536 del 5.2.2018 a firma del Dirigente di Settore ARSAC (All. n. 13) *nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente, attuativo ed integrativo e/o connesso ancorché allo stato non conosciuto,*

riconoscere alla “Casale Scola SAS” qui ricorrente, il giusto punteggio di **totali 39 punti in luogo di quello complessivo di 32 punti** attribuito dalla Commissione a seguito di istanza di Riesame.

Con riserva di ogni diritto, ragione ed azione, nonché di proposizione di motivi aggiunti.

Con vittoria di spese e competenze di lite.

Produzione come da separato indice.

Salvis iuribus

Cosenza, li 15 febbraio 2019

Avv. Carlo Guarnieri

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che trattasi di ricorso amministrativo ordinario.

Cosenza, li 15 febbraio 2019

Avv. Carlo Guarnieri

Studio Legale Guarnieri

www.studiolegaleguarnieri.it

Avv. Carlo Guarnieri - Cassazionista

Via Nicola Serra n. 62 - 87100 Cosenza

Tel. : 0984-33697 - Fax: 0984-407700

Procura alle liti

Io sottoscritto **Piccolo Giovanni**, nato a Crotone il 03.04.1981 (C. Fiscale PCC GNN 81D06D122P) nella sua qualità di legale rappresentante della **Casale Scola sas** di **Piccolo Giovanni** (P. IVA 03223990783) con sede in Castelsilano al Corso Vittorio Emanuele, 68, in persona e p.t. Signor **Piccolo Giovanni**, **nomino e conferisco mandato all' Avv. Carlo Guarnieri** (C.F. GRNCRL65L14D086E - pec: carloguarnieri@pecstudio.it) per rappresentarlo e difenderlo nel giudizio innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale, sede di Catanzaro nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente l.r.p.t. + 2 avverso il Decreto Dirigente Regione Calabria n. 15612 del 19.12.2018 conferendo al nominato avvocato ogni più ampia facoltà di legge ed ogni più ampio potere al fine di costituirsi nel predetto giudizio, proporre motivi aggiunti, per svolgere opposizione in ogni stato e grado, comprese eventuali fasi esecutive, nominare sostituti processuali, e chiamare in causa terzi e/o svolgere domande riconvenzionali, ed eleggo domicilio ai fini del presente giudizio in 87100 Cosenza, alla Via Nicola Serra, 62.

Dichiaro, inoltre, ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 di essere stato edotto che i dati personali verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e prestì il consenso al relativo trattamento.

Cosenza, il 15/02/2019

**AZIENDA AGRICOLA
CASALE SCOLA S.a.s.**

Piccolo Giovanni
Vera ed autentica la firma

V. per autentica

CC

Attestazione di conformità e asseverazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 CAD e dell'art. 8 comma 2 TAR Calabria

Il sottoscritto avv. Carlo Guarnieri quale difensore del Casale Scola S.a.s. di Piccolo Giovanni - Società Agricola ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente la procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dal quale è estratta.

Cosenza, 12.03.2019

Avv. Carlo Guarnieri
Carlo Guarnieri

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N. 24

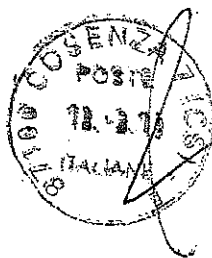
TAR CALABRIA

Sede di Catanzaro

Io sottoscritto avv. Carlo Guarnieri, con studio in Cosenza, Via Nicola Serra n. 62, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 15/2008 del 26/11/2008, per conto del Casale Scola S.a.s. di Piccolo Giovanni – Società Agricola, ho notificato l'atto di cui sopra a Regione Calabria, in persona del Presidente l.r.p.t., corrente in (88100) Catanzaro, Cittadella Regionale Viale Europa, località Germaneto, spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78757832676-5 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Cosenza, li 18/02/2019

Avv. Carlo Guarnieri



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0796A/0489A - SL (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piogo ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE CALABRIA		N° CIV.
	DESTINATARIO		
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
MITTENTE	COMUNE		PROV.
	VIA / PIAZZA		
	C.A.P.		
	COMUNE		

DESTINATARIO: REGIONE CALABRIA, PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LGST
 VIA / PIAZZA: VIALE EUROPA, CITTADELLA REGIONALE
 C.A.P.: 88100, CITTADELLA REGIONALE, PROV. CZ
 MITTENTE: COLO. SERIO, VIALE EUROPA, CITTADELLA REGIONALE
 VIA / PIAZZA: VIALE EUROPA, CITTADELLA REGIONALE
 C.A.P.: 88100, CITTADELLA REGIONALE, PROV. CZ

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 21269 Sez. 06 Operaz. 104
 Causale: AG 18/02/2019 12:05
 Peso gr.: 55 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AG: 787578326765 Cod. AR: 697578326764
 Bollo (accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78757832676-5

Mod. 23L - Mod. 041006 - Ed. 1/17 - EP2054A/2055A - St. [1]

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre, il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra. L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

Bollo dell'ufficio
di partenza

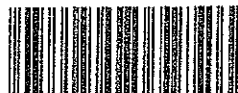


202810
Bollo dell'ufficio
di distribuzione

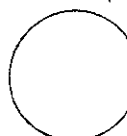
AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampello)

AR



68757832676-4



Studio Legale Guarnieri

via Nicola Serra n. 62 - 87100 COSENZA

Tel. 0984.33697 Fax 0984.497709

www.studiolegaleguarnieri.it

Attestazione di conformità e asseverazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 CAD e dell'art. 14 comma 5 DPR 40/16
TAR Calabria

Il sottoscritto avv. Carlo Guarnieri quale difensore del Casale Scola S.a.s. di Piccolo Giovanni - Società Agricola
ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente la prova dell'avvenuta notifica è conforme all'originale
cartaceo dal quale è estratta.

Cosenza, 12.03.2019

Avv. Carlo Guarnieri

Carlo Guarnieri

N° 24 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di COSENZA il 12/02/2019
REGIONE CALABRIA, IN PERSONA DEL LRT, VIALE EUROPA, CITTADELLA REGIONALE
diretto a 88100 LOC. GERANETO (CZ)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RI TIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>10 FEB 2019</u> ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto al' casa (5) ☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) (firma del destinatario o della persona abilitata) ☐ Analizzata ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>68757832676-4</u> del <u>12.03.2019</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'ufficario postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, designato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domesico, collaboratore familiare, commesso, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ex. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 850/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 850/82 e successive modifiche.

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N. 25

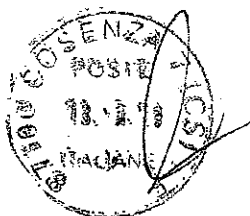
TAR CALABRIA

Sede di Catanzaro

Io sottoscritto avv. Carlo Guarnieri, con studio in Cosenza, Via Nicola Serra n. 62, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 15/2008 del 26/11/2008, per conto del Casale Scola S.a.s. di Piccolo Giovanni – Società Agricola, ho notificato l'atto di cui sopra a Regione Calabria, Dipartimeto Agricoltura e Risorse Agroalimentari, in persona del Dirigente Generale l.r.p.t., Settore Competitività – Autorità di Gestione del PSR Calabria (2014/2020), corrente in (88100) Catanzaro, Cittadella Regionale Viale Europa, località Germaneto, spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78757832677-6 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Cosenza, li 18/02/2019

Avv. Carlo Guarnieri



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.0401A - Ed. 1/17 - EP0795A0409A - SL (1)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	REGIONE <u>CALABRIA</u> DIS. ACQUEDOTTARE E RISORSE		N° CIV.
	DESTINATARIO <u>168011 - 112 DEL EMIGRANTE GEN. 1.907</u>		
DESTINATARIO	VIA / PIAZZA <u>VIALE EUROPA, CITTADELLA REGIONALE</u>		PROV.
	C.A.P. <u>88100</u> COMUNE <u>LOC. GERMANICO</u>		
MITTENTE	MITTENTE <u>Studio Legale Guarnieri</u>		N° CIV.
	VIA / PIAZZA <u>Via Nicola Serra</u>		
MITTENTE	Tel. <u>0984-33697</u> Fax <u>0984-307700</u>		PROV.
	C.A.P. <u>88018</u> COMUNE <u>STUDIO LEGALE GUARNIERI</u>		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 21269 Sez. 06 Operaz. 103
 Causale: AG 18/02/2019 12:04
 Peso gr.: 55 Tariffa € 7.95 Affr. € 7.95
 Serv. Agg.: AR
 Cod. AG: 787578326776 Cod. AR: 687578326775
 Bollo
 (accettazione manuale) TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari/Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO
atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78757832677-6

Mod.23L - Mod.041009 - Ed.1/17 - EP20544/2055A - SL (1)

Bollo dell'ufficio
di partenza

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AR



68757832677-5

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)

Studio Legale Guarnieri

Via Nicola Serra n. 62 - 87100 COSENZA

Tel. 0984.33697 Fax 0984.407700

www.studiolegaleguarnieri.it

Attestazione di conformità e asseverazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 CAD e dell'art. 14 comma 5 DPR 40/16
TAR Calabria

Il sottoscritto avv. Carlo Guarnieri quale difensore del Casale Scuola S.a.s. di Piccolo Giovanni - Società Agricola
ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente la prova dell'avvenuta notifica è conforme all'originale
cartaceo dal quale è estratta.

Cosenza, 12.03.2019

Avv. Carlo Guarnieri

Carlo Guarnieri

N° 25 **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di COSENZA il 18/02/2019
del cronologico
REGIONE CALABRIA, DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E RISORSE AGRICOLENTARI, IN PERSONA DEL DIRIGENTE
diretto a GEN. S. L. R. T. V. N. S. E. U. C. I. A. - C. I. T. A. D. E. L. L. A. R. E. G. I. O. N. A. L. E. - S. S. A. C. O. L. O. G. I. C. E. R. T. A. N. S. T. O. (C. I.)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il ☐ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☒ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore del (8) ☐ Delegato dal comandante del (compartimento) (firma del destinatario o della persona abilitata)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO ☐ mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna
☐ Analfabeta ☐ impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. del (data e firma dell'addetto al recapito)	PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità Limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 80/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 80/82 e successive modifiche.

Relata di notifica ex art. 1 Legge 21 gennaio 1994 n. 53

Cron. N. 26

TAR CALABRIA

Sede di Catanzaro

Io sottoscritto avv. Carlo Guarnieri, con studio in Cosenza, Via Nicola Serra n. 62, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza n. 15/2008 del 26/11/2008, per conto del Casale Scola S.a.s. di Piccolo Giovanni – Società Agricola, ho notificato l'atto di cui sopra a Perinda Morelli, residente in (87040) Marano Marchesato (CS), Via Malvitani, spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 78757832678-7 spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza n. 7.

Cosenza, li 18/02/2019

Avv. Carlo Guarnieri



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0428A - SL [1]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello

DESTINATARIO	ROSELLI PERINDA		
	DESTINATARIO		
	VIA TULLIANI		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
MITTENTE	C.A.P. 20100 MARANO MARCHESE		
	COMUNE PROV.		
	MITTENTE: Via S. Maria 20100 MARANO MARCHESE		
	VIA / PIAZZA	N° CIV.	
C.A.P. 20100 MARANO MARCHESE			PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta del Servizio postale su www.poste.it

Fraz. 21269

Sez. 06

Operaz. 102

Causale: AG

18/02/2019 12:03

Peso gr.: 55

Tariffa €

7.95

Affr. € 7.95

Serv. Agg.: AR

Cod. AG: 787578326787

Cod. AR: 687578326786

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Servizio Notificazioni Atti Giudiziari Amministrativi

AVVISO DI RICEVIMENTO atto giudiziario spedito con raccomandata

N. AG. 78757832678-7

Mod.23L - Mod.04100B - Ed.1/17 - EP2054A/2055A - St. (1)

AVVERTENZE PER GLI UFFICI DI ACCETTAZIONE E DI DISTRIBUZIONE

L'ufficio di accettazione deve apporre il numero della raccomandata del plico nello spazio in alto a sinistra.
L'ufficio di distribuzione o di destinazione deve restituire in raccomandata il presente avviso.

AR



68757832678-6

Bollo dell'ufficio
di distribuzione

AVVISO DI RICEVIMENTO
da restituire a:

(compilare in stampatello)

Studio Legale Guarnieri
Via Nicola Serra n. 62 - 67100 COSENZA
Tel. 0984.33697 Fax 0984.407700
www.studiolegaleguarnieri.it

Attestazione di conformità e asseverazione ai sensi dell'art. 22 comma 2 CAD e dell'art. 14 comma 5 DPR 40/16
TAR Calabria

Il sottoscritto avv. Carlo Guarnieri quale difensore del Casale scola S.a.s. di Piccolo Giovanni - Società Agricola
ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente la prova dell'avvenuta notifica è conforme all'originale
cartaceo dal quale è estratta.

Cosenza, 12.03.2019

Avv. Carlo Guarnieri

Carlo Guarnieri

N° 26 del cronologico **AVVISO DI RICEVIMENTO** dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di COSENZA il 12/02/2019
diretto a ROSELY SERINA VIA ITALIANI - 87010 MARCHESE (CS)

CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO	RITIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECAPITATO
Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il <u>12/02/2019</u> ☒ Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita) ☐ Destinatario persona giuridica (1) ☐ Curatore fallimentare (2) ☐ Domiciliatario (3) ☐ Familiare convivente (4) ☐ Addetto alla casa (5) ☐ Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6) ☐ Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7) ☐ Delegato dal direttore dei (8) di ☐ Delegato dal comandante del (corpo e reparto) <i>Carlo Guarnieri</i> Firma del destinatario o della persona abilitata ☐ Analfabeta ☐ Impossibilitato a firmare ☐ Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. <u>19/10/19</u> del <u>12/02/2019</u> (data e firma dell'addetto al recapito)	PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna (9) PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA Sig. in qualità di (10) ☐ del plico ☐ di firmare il registro di consegna ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO e mancanza ☐ inidoneità ☐ delle persone abilitate ☐ affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11) ☐ immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11) PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma	data (firma del destinatario o di un suo delegato) (controfirma dell'impiegato postale) Bollo da apporre all'atto della consegna (1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinata ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che convive col destinatario "in loco uxoris", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, dipendente, ecc. (7) Via, piazza, corso, n°. (8) Carcere, Istituto ospedaliero, casa di riposo, stabilimento, ecc. (9) Equivalente al rifiuto del plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto nel caso di tentativo recapito al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, legge n. 800/82 e successive modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 8, legge n. 800/82 e successive modifiche.